



## Regolamento Interno Associazione ADIVIT

### 1) Finalità e Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore di terzi o dei propri associati, di una o più attività di interesse generale:

#### Finalità:

- prestazioni socio-sanitarie;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

#### Attività:

- favorire e promuovere la conoscenza della vitiligine, delle cause, delle cure, dei percorsi di aiuto ai malati di vitiligine;
- favorire, promuovere e sostenere l'attività di ricerca verso le cause della vitiligine e la ricerca delle cure per questa patologia;
- tutelare i diritti dei malati affetti da vitiligine, sostenere il riconoscimento dello status di malattia da parte delle Istituzioni

### 2) Diritti e Doveri degli associati

#### Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo);
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali;
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dopo 3 (tre) mesi dalla loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

#### Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa di E 30 nei termini e nelle modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) compilare la domanda di Ammissione a Socio comprendente di Informativa Privacy e Consenso al trattamento dei dati.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono

rimborsabili.

### **3) Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde per:

- a) morte (il decesso non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo);
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) esclusione dell'associato, che Viene decisa dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è prevista nel caso in cui l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento Interno, si renda moroso, non versi cioè la quota associativa annuale oppure ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o di immagine all'Associazione.

In ogni caso il Consiglio Direttivo può prevedere che l'associato possa essere sanzionato disciplinarmente per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare, rapportate alla gravità dei fatti commessi, sono le seguenti: - richiamo verbale; - richiamo scritto; - sospensione fino a 3 (tre) mesi; - esclusione. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **4) Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per tutte le informazioni non presenti in questo Regolamento Interno si rimanda l'aspirante Socio allo Statuto.

Si ricorda che la presa visione del presente Regolamento Interno e l'applicazione delle sue norme è condizione necessaria ai fini dell'ammissione all'Associazione ADIVIT.

Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo in data:

08/03/2021

La Presidente

Raffaella Albertin

